

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di PIRAS Maurizio nato a Guspini il 25 maggio 1960 e residente in Iglesias, C.F. PRSMRZ60E25E270D, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Schirò (C.F. SCHRCR69C24B354C), presso il cui studio sito in Cagliari Via Abba n. 43 è elettivamente domiciliato (PEC: avv.riccardoschiro@legalmail.i);

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 25935 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 dicembre 2023, con l'assistenza del segretario dott.ssa Annalisa Lombardini, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio e il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale Valeria Motzo e l'avvocato Riccardo Schirò.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 5 aprile 2023 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio il signor PIRAS Maurizio per vederlo condannare al risarcimento, in favore di IGEA S.p.A., della somma di euro 99,18, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La Parte attrice riferisce che in data 29 giugno 2017 è pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ai sensi dell'art. 129 delle disp. att. c.p.p., copia della richiesta di rinvio a giudizio datata 24 marzo 2017 formulata con riguardo al procedimento penale n. 649/13 mod. 21, che ha visto coinvolti diversi dipendenti della società IGEA S.p.A. (società *in house* della Regione Sardegna e dalla stessa totalmente partecipata) e del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, e dalla quale è emersa una situazione di diffusa illegalità rilevante ai fini del danno all'Erario per fatti di peculato (art. 314 c.p.) e di truffa conseguente ad ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio (art. 640, commi 1 e 2 c.p. e 55 quinquies, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001), nonché per danno all'immagine arrecato alla Pubblica Amministrazione di appartenenza. La Procura, con successivo decreto ha delegato alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari, Gruppo Tutela Spesa Pubblica, Sezione Danni Erariali, lo svolgimento di approfondimenti istruttori al fine di ricostruire le condotte delittuose come emerse dalle indagini penali e di quantificare il danno arrecato a IGEA S.p.A. e al Parco Geominerario, i cui esiti erano stati compendati nella segnalazione di danno del 24 febbraio 2022 prot. n.

32281.

Evidenzia che, con successivo decreto n. 79/2022, la Guardia di Finanza è stata delegata a notificare ai presunti responsabili del danno all'Erario gli atti di costituzione in mora, e che, con particolare riguardo al signor Maurizio PIRAS la predetta notifica si è perfezionata in data 11 marzo 2022.

Espone che, con ulteriore decreto n. 105/2022, la Guardia di Finanza è stata delegata ad acquisire notizie aggiornate sullo stato del procedimento penale pendente e che gli esiti di tali accertamenti sono stati comunicati con nota del 22 febbraio 2022 prot. n. 67993.

La Procura riferisce che a seguito della notifica dell'invito a dedurre *ex art. 67 c.g.c.* il signor PIRAS non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere sentito in audizione.

Rappresenta che, in considerazione delle deduzioni difensive formulate da altri soggetti coinvolti in paralleli procedimenti di responsabilità, si è ritenuto necessario procedere, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del c.g.c., ad un supplemento istruttorio, dei cui esiti è stato informato il convenuto, e che il materiale probatorio acquisito, anche in sede di supplemento istruttorio, non ha consentito di superare i motivi di addebito.

La Procura riferisce che dagli accertamenti condotti è emerso che:

- sulla base di norme interne di IGEA S.p.A., i mezzi aziendali potevano essere impiegati per ragioni esclusivamente di servizio e, alla fine della giornata lavorativa, dovevano essere riallocati nei parcheggi all'interno dei cantieri e delle aree di proprietà della società o nel

parcheeggio antistante i locali dei Servizi Generali a Campo Pisano;

- Il signor PIRAS, all'epoca dei fatti dipendente di IGEA S.p.A. con le mansioni di responsabile del settore manutenzione, ha utilizzato l'autoveicolo di servizio FIAT PUNTO EVO targato EF160ZN, dal mese di maggio 2013 fino al 9 settembre 2013, non riallocandolo presso la sede di servizio al termine della giornata lavorativa, ma utilizzandolo per fare rientro a casa e recarsi il giorno successivo a lavoro.

La Procura evidenzia che dette circostanze hanno trovato conferma nelle conversazioni telefoniche intercettate in data 6/9/2013 e 9/9/2013 e nella scheda tecnica di utilizzo del mezzo di servizio riferita al mese di maggio 2013 nella quale il PIRAS ha indicato "*percorsi vari*", senza mai precisare, quale destinazione, la propria abitazione.

Ai fini della quantificazione del danno derivato dalla descritta condotta illecita, la Procura ha considerato l'utilizzo indebito per il periodo dal 1° maggio 2013 al 9 settembre 2013, nella misura di 22 giorni lavorativi per ogni mese da maggio e 6 giorni lavorativi per il mese di settembre, per un totale di 94 giorni, ed un tragitto giornaliero (a/r) di Km 7,6 (da Campo Pisano all'abitazione del signor PIRAS a Iglesias) ed un tempo di percorrenza giornaliera pari a 20 minuti, accertando un utilizzo indebito del veicolo in questione per 31 ore (94 giorni x 0,20 minuti giornalieri) ed una percorrenza complessiva di Km 714,4 (Km 7,6 x 94).

Considerato che 31 ore sono pari a 4 giorni lavorativi (31 ore / 8 ore lavorative giornaliera) e che il canone di locazione giornaliero del veicolo in questione è pari al canone mensile di euro 465,85 / 31 ovvero a euro 15,03, la Procura quantifica il danno conseguente all'indebito utilizzo

dell'autoveicolo di servizio FIAT PUNTO EVO targato EF160ZN in euro 60,12, oltre al costo del carburante consumato, pari a lt 29,29 (stimando un consumo medio di lt 4,1 x 100 km), per un ammontare pari a euro 39,06 (lt 29,29 x euro 1,333614).

La Procura quantifica, pertanto, il danno complessivamente patito da IGEA S.p.A. per le condotte dolose attribuibili al signor PIRAS in euro 99,18 (euro 60,12 + euro 39,06).

Il signor Maurizio PIRAS si è costituito in giudizio con il ministero dell'avv. Riccardo Schirò, depositando memoria difensiva in data 23 novembre 2023, con la quale chiede il rigetto della domanda della Procura Regionale e di mandare assolto il convenuto da ogni addebito.

La difesa sottolinea che il signor PIRAS rivestiva il ruolo di responsabile del servizio manutenzioni di tutte le attrezzature meccaniche ed elettriche, di tutte le macchine industriali e di tutti gli impianti elettrici, di tutte le miniere e di tutti i siti di proprietà di IGEA s.p.a., da quest'ultima gestiti in tutta la Sardegna (sottostazione di Campo Pisano, sottostazione di Monteponi, cabina elettrica di San Giovanni, cabina elettrica di Masua, cabina elettrica di Acquaressi, cabina di Furtei, cabina di Lula, impianto di eduazione dell'acqua di Iglesias), e, per lo svolgimento di tale mansione lavorativa, doveva essere reperibile 24 ore su 24, con obbligo di intervenire a qualunque ora del giorno e della notte, ogni qual volta si fosse verificata una situazione di emergenza (incidenti di vario genere, mancato funzionamento di impianti elettrici, di macchinari ed attrezzature varie, mancanza di energia elettrica, perdite e/o carenza di acqua).

Sottolinea che nel corso del procedimento penale n. 649/2013 R.N.R., nel quale il PIRAS è imputato per peculato per i medesimi fatti oggetto del presente procedimento, dinanzi al Tribunale di Cagliari all'udienza del 22 settembre 2023 sono stati sentiti i testi Bariosco e Cabras (rispettivamente Direttore Generale e Direttore Servizi Generali dell'IGEA all'epoca dei fatti in contestazione), che hanno chiarito l'ambito applicativo della circolare interna n. 39/2010 e l'interpretazione che veniva data alla stessa, evidenziando che all'interno della società, IGEA s.p.a., vi erano dei dipendenti che, per il ruolo rivestito e le mansioni svolte, avevano la disponibilità della autovettura aziendale in modo esclusivo 24 ore su 24 e potevano parcheggiarla presso la propria abitazione, sussistendo una particolare esigenza aziendale che imponeva loro di intervenire con la massima celerità, senza doversi ogni volta recare presso il garage della IGEA.

Riporta un estratto del verbale in data 22.09.2023.

La difesa rappresenta che laddove la circolare prevede che “ *Tutte le autovetture, terminate le esigenze di servizio, devono essere riallocate nei parcheggi all'interno dei cantieri*”, è evidente che, se il dipendente ha la reperibilità 24 ore su 24, per esigenze di servizio, non si può pretendere che l'auto venga riallocata presso il garage e/o cantiere, in quanto si tratterebbe di una condotta incoerente ed inapplicabile in relazione al ruolo svolto.

Afferma che non si può in alcun modo parlare di indebito utilizzo dell'autovettura in uso esclusivo, per il solo fatto di aver parcheggiato l'auto presso la propria abitazione, nei confronti di chi, avendo la

reperibilità 24 ore su 24, doveva tempestivamente intervenire in caso di emergenza, e che nessuna violazione di disposizioni scritte è stata posta in essere da Piras Maurizio, non trattandosi di una deroga al regolamento, ma di una precisa applicazione dello stesso, considerato che la condotta contestata al PIRAS era ben nota ed approvata, nell'anno 2013, dal Direttore Generale Bariosco e dal dottor Cabras (non sottoposti a procedimento penale per i fatti in contestazione), con conseguente inconfigurabilità di dolo o colpa grave in capo al convenuto.

Ha chiesto, inoltre, l'ammissione di prova testimoniale.

La causa è stata discussa all'udienza del 14 dicembre 2023, nella quale il rappresentante del Pubblico Ministero ha richiamato, sulla questione dell'autorizzazione all'utilizzo del veicolo di servizio, la circolare n. 39/2010, nella quale si afferma in maniera chiara che l'utilizzo degli automezzi aziendali non è consentito per esigenze differenti da quelle di servizio e che, terminate le esigenze di servizio, le autovetture di servizio devono essere riallocate nei parcheggi all'interno dei cantieri o delle aree di proprietà della società. Ha precisato che non esistono autorizzazioni o provvedimenti che legittimassero alcuni soggetti a utilizzare, anche per esigenze private, il veicolo di servizio. Ha sottolineato che il convenuto aveva riconosciuta la reperibilità, come evidenziato dalla difesa e come emerge dalle buste paga, affermando che la reperibilità h 24 non significa che il dipendente sia in servizio h 24, né che possa disporre h 24 di un mezzo di servizio, ma solo che, se ci fossero state delle situazioni di emergenza dopo le 15, a chiamata, avrebbe dovuto rendere la propria disponibilità, la quale veniva retribuita.

Nell'eventualità in cui venisse chiamato per una emergenza, aveva diritto anche ad un'altra indennità, cosiddetta "di chiamata". Pertanto, quando dalle buste paga non emerge il pagamento dell'indennità di chiamata, ciò significa che la macchina di servizio era stata portata nell'abitazione del convenuto senza che fosse poi utilizzata per esigenze di servizio. La Procura si è opposta alla richiesta di ammissione della prova testimoniale, in quanto i fatti non sono contestati e la prova testimoniale si ritiene non dirimente.

L'avv. Schirò ha fatto riferimento alla pag. 89 della richiamata circolare, evidenziando che detta normativa si rivolge ai soggetti subordinati ai capi servizio, e che Piras Maurizio viene, invece, indicato come responsabile. Al riguardo ha affermato che i soggetti sovraordinati, in numero di quattro o cinque posizioni, avevano a disposizione l'autovettura 24 ore su 24. Ha evidenziato che lo stesso Bariosco, in sede penale, ha dichiarato che Piras Maurizio aveva le competenze per (e l'obbligo di) intervenire, in quanto soggetto che aveva la disponibilità di questa autovettura. Cabras, in qualità di responsabile del Personale, e Bariosco, in qualità di Direttore Generale, hanno non solo tollerato, ma hanno ritenuto legittimo il comportamento contestato dalla Procura. Cabras, come responsabile del Personale e dell'utilizzo delle auto per i servizi che non avevano a disposizione un'auto 24 ore su 24, ha dichiarato che si doveva garantire l'immediatezza dell'intervento. Ha sottolineato che solo Piras Maurizio aveva quella necessaria competenza e doveva poter intervenire e agire tempestivamente per evitare gravi danni all'ambiente. Ha evidenziato che poteva accadere che se si fosse dovuto

recare al cantiere oltre l'orario di servizio per prendere l'auto, verosimilmente avrebbe potuto non trovare nessuno e che aveva necessità di disporre di un mezzo in perfette condizioni, tale che gli consentisse di recarsi da Iglesias a Lula o a Furtei. Ha ricordato che Cabras, quando è stato sentito nel procedimento penale, ha specificato che l'esigenza era dovuta al fatto che a Campo Pisano, presso la sede della Società, dove si sarebbero dovuti ricoverare i mezzi aziendali, avrebbe potuto non esserci nessuno, in ragione dell'orario in cui scattava l'emergenza. Ha concluso in conformità all'atto di costituzione, e ha dichiarato di rinunciare all'istanza di ammissione dei due testi Sirigu e Concas, indicati erroneamente, rimettendosi al Collegio per quanto riguarda l'assunzione della prova per i testi Bariosco e Cabras.

Considerato in

DIRITTO

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, la questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto al predetto Ente pubblico in diretta connessione con l'indebito utilizzo delle autovetture di servizio.

La Procura afferma che il convenuto avrebbe indebitamente utilizzato la vettura di servizio per 31 ore (94 giorni x 0,20 minuti giornalieri), pari a 4 giorni lavorativi, ed una percorrenza complessiva di Km 714,4 (Km 7,6 x 94), quantificando il danno sulla base del canone di locazione giornaliero del veicolo, oltre al costo del carburante consumato.

In merito deve osservarsi che le prospettazioni della Procura non

trovano completo supporto nella documentazione in atti, per varie ragioni.

Innanzitutto, occorre considerare che la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura si scontra con le evidenze delle testimonianze acquisite nel corso del procedimento penale, dalle quali emerge che diversi capi servizio avevano l'uso esclusivo dell'autovettura, perché dovevano avere la certezza di potere tutti i giorni avere a disposizione un'autovettura per recarsi nei vari cantieri (Masua, Lula, Funtana Raminosa, Monte Vecchio, ecc.); che alcuni capi servizio, tecnici e addetti alle manutenzioni, addetti al ripristino ambientale e ai lavori manuali, dovevano essere reperibili, per intervenire in caso di necessità nelle aree di loro pertinenza recandosi al più presto possibile sul luogo, e per farlo dovevano essere in possesso di un'autovettura idonea; che se il problema si verificava la notte il garage della sede di Campo Pisano non era presidiato e non era possibile accedervi; che c'erano quattro o cinque posizioni, alle quali era consentito, se autorizzate dall'azienda, di disporre della macchina anche per fare rientro alla propria abitazione, perché potevano essere richiamati sia negli orari *extra* lavoro, ma anche il sabato o la domenica, qualora si verificasse la necessità di un loro intervento urgente; che la circostanza che un dipendente dovesse assicurare la reperibilità e godesse, pertanto, della relativa indennità, determinava la possibilità di essere chiamato in qualsiasi momento, dovendo arrivare tempestivamente, e perciò di avere una automobile dedicata a disposizione per intervenire prontamente.

Risulta pacifico in atti, essendo confermato anche dalla Procura, che il convenuto aveva riconosciuta la reperibilità h 24, e che era,

pertanto, tenuto ad intervenire nelle ipotesi in cui si fossero verificate delle situazioni di emergenza fuori dal normale orario di servizio (e nei fine settimana), a chiamata, percependo, inoltre, un'altra indennità (“*di chiamata*”) nel caso in cui in cui venisse effettivamente richiesto il suo intervento.

La Procura, in udienza, ha sostenuto che l'uso della vettura non riallocandola presso la sede di servizio al termine della giornata lavorativa, ma utilizzandola per fare rientro a casa e recarsi il giorno successivo a lavoro, fosse illecito ogni qual volta che dalle buste paga non emergeva il pagamento dell'indennità di chiamata, in ragione del fatto che la mancata corresponsione di tale ultima indennità implicherebbe che la macchina di servizio era stata portata nell'abitazione del convenuto senza essere in realtà utilizzata per esigenze di servizio.

Tale prospettazione della Procura non supera favorevolmente il vaglio di questo Collegio. È di solare evidenza, infatti, che nessun dipendente era in grado di sapere a priori se e quando si sarebbe verificata una emergenza che necessitasse il proprio intervento e conseguentemente il legittimo utilizzo della vettura nella fascia oraria di reperibilità, con diritto alla corresponsione dell'*indennità di chiamata*.

La circostanza che la circolare preveda in via generale che “*Tutte le autovetture, terminate le esigenze di servizio, devono essere riallocate nei parcheggi all'interno dei cantieri*”, non appare in contrasto con la scelta gestionale adottata dalla Società e con i comportamenti del convenuto, in quanto il dipendente aveva la reperibilità 24 ore su 24, era potenzialmente suscettibile di doversi muovere per esigenze di servizio, senza alcun

preventivo preavviso, e la riallocazione dell'auto presso il parcheggio del cantiere avrebbe comportato il concreto rischio - se non la certezza - di non poterla recuperare in orario notturno e durante i fine settimana, con conseguente impossibilità di adempiere ai propri obblighi di servizio.

Il Collegio ritiene, pertanto, che debba escludersi qualsiasi profilo di illiceità nella condotta contestata al convenuto, in quanto un soggetto reperibile è potenzialmente in servizio nell'intera fascia di reperibilità.

Deve affermarsi, inoltre, che, nel caso all'esame, almeno con riferimento al canone di locazione giornaliero del veicolo, non appare configurabile alcun danno all'erario, in ragione del fatto che detto canone doveva essere corrisposto nella misura indicata dal contratto di locazione a prescindere dalla circostanza che il mezzo fosse utilizzato o meno, e del fatto che fosse allocato presso la dimora del convenuto o presso il parcheggio della Società (Cfr. Sezione Giurisdizionale Sardegna, sent. 30 del 2024).

Conseguentemente, il convenuto Maurizio PIRAS deve essere mandato assolto dalla domanda attorea.

La liquidazione degli onorari a carico a carico di I.G.E.A. S.p.A., a favore della difesa del convenuto, spettante ai sensi dell'art. 31, comma 2, del codice della giustizia contabile, è fissata in 500 euro, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.

Nulla per le spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, assolve il signor Maurizio PIRAS;

liquida gli onorari a carico di I.G.E.A. S.p.A. nella misura di euro 500, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

L'ESTENSORE

Lucia d'Ambrosio

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 13/02/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus